



DIPARTIMENTO II - MOBILITA' E VIABILITA'

Servizio 1 - Gestione amministrativa - DIR0201

e-mail: s.orlandi@cittametropolitanaroma.gov.it

Proposta n. 99904445

Del 06-12-2021

Registro Unico n. 4304
del 09/12/2021

Protocollo n. 0186663 del
09/12/2021

Responsabile dell'istruttoria
Dott.ssa Paola Buratti

Responsabile del procedimento
Dott. Luigino Rosati

Determinazione firmata digitalmente dal:

- Dirigente attestante la regolarità tecnica e contabile, in data 09/12/2021
- Dirigente Responsabile controllo della spesa, in data 09/12/2021
- Ragioniere Generale attestante la copertura finanziaria, in data 09/12/2021

Riferimenti contabili

Come da dispositivo interno.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: CIA: VS 210033-CUP: F77H21001310003-CIG: 90116611EA. ARDEA-S.P. LAURENTINA-LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE FORTEMENTE AMMALORATA DAL KM. 28+150 AL KM. 31+500 E DAL KM. 33+400 AL KM. 37+500 A TRATTI. APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO- APPROVAZIONE METODO DI GARA-IMPORTO SPESA EURO 650.000,00 (IVA E SOMME A DISPOSIZIONE INCLUSE)- DETERMINA A CONTRARRE.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Stefano Orlandi

Viste le risultanze dell'istruttoria e del procedimento effettuate ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 e s.m.i.;



Visto l'art. 107 del D. Lgs n. 267/2000 e s.m.i, concernente le funzioni e le responsabilità della dirigenza;

Visto l'art. 151 del D. Lgs n. 267/2000 concernente i principi generali dell'ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali;

Visto lo Statuto della Città Metropolitana di Roma Capitale adottato con Atto Consiliare n. 1 del 22/12/2014 e in particolare l'art. 49, comma 2, dello Statuto dell'Ente, che prevede che "nelle more dell'adozione dei regolamenti previsti dal presente Statuto, si applicano, in quanto compatibili, i Regolamenti vigenti della Provincia di Roma";

Vista la deliberazione del Consiglio metropolitano n. 40 del 05.10.2020 recante "Approvazione Regolamento di Contabilità in attuazione dell'armonizzazione degli schemi e dei sistemi contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011. ".

Vista la deliberazione del Consiglio metropolitano n. 22 del 28/05/2021 recante *Adozione del Bilancio di previsione finanziario 2021 - 2023 e Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2021 – 2023 – Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2021 – 2023 ed Elenco annuale 2021* nel quale risulta inserito, tra gli altri, l'intervento: CIA VS 210033 "Ardea- S.P. Laurentina- lavori di rifacimento della pavimentazione stradale fortemente ammalorata dal Km. 28+150 al Km. 31+500 e dal Km. 33+400 al Km. 37+500 a tratti" per l'importo complessivo di € 650.000,00;

Vista la deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 24 del 28.06.2021 recante *Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023, unificato con il Piano della Performance (art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000), e del PDO della Società in house Capitale Lavoro.*"

Vista la deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 25 del 28.06.2021 recante "Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2021 – 2023 e al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2021 – 2023,";

Vista la deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 36 del 30.07.2021 recante *Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2021– 2023 e al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2021–2023. Variazione di Cassa. Variazione al Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2021–2023 ed Elenco Annuale 2021. Salvaguardia equilibri di Bilancio e Stato Attuazione Programmi 2021 – Art. 193 T.U.E.L"*

Vista la deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 44 del 23.09.2021 recante *Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2021 – 2023 e al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2021 – 2023. Variazione al Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2021 – 2023 ed Elenco Annuale 2021- Variazione al P.D.O. 2021 e Programma Biennale degli Acquisti dei Servizi e Forniture 2021 – 2022. Verifica mantenimento equilibri art. 193 T.U.E.L."*

Premesso:

che con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 59 del 21.05.2021 venivano approvati, ai fini dell'inserimento nei rispettivi elenchi annuali, i progetti di fattibilità tecnico-economica tra i quali, per l'annualità 2021, il progetto relativo all'intervento: CIA VS 210033 "Ardea- S.P. Laurentina-



lavori di rifacimento della pavimentazione stradale fortemente ammalorata dal Km. 28+150 al Km. 31+500 e dal Km. 33+400 al Km. 37+500 a tratti” per l’importo complessivo di € 650.000,00;

che con la sopra richiamata deliberazione del Consiglio metropolitano n. 22 del 28/05/2021 veniva approvato il Bilancio di previsione finanziario 2021 - 2023 2021 - 2023 e Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2021 – 2023 – Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2021 – 2023 ed Elenco annuale 2021 nel quale risultava inserito il predetto intervento;

che il RUP dell'intervento CIA VS 21 0033 è il Funzionario Tecnico Laureato Ing. Matteo Carlo Riccardo, nominato con Determinazione Dirigenziale del Servizio n. 3 Viabilità Sud del Dipartimento II R.U. n. 3729 del 08.11.2021;

atteso che la progettazione è eseguita sotto la diretta responsabilità e vigilanza del Responsabile del Procedimento di cui all'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

visto l'art. 23, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 ess.mm. e ii. ai sensi del quale: "La stazione appaltante, in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dell'intervento, indica le caratteristiche, i requisiti e gli elaborati progettuali necessari per la definizione di ogni fase della progettazione. È consentita, altresì, l'omissione di uno o di entrambi i primi due livelli di progettazione, purchè il livello successivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso, salvaguardando la qualità della progettazione.";

visto l'art. 24, comma 1, del d.lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii. ai sensi del quale: "Le prestazioni relative alla progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva di lavori, al collaudo, al coordinamento della sicurezza della progettazione nonché alla direzione dei lavori e agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile del procedimento e del dirigente competente alla programmazione dei lavori pubblici sono espletate: a) dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti [...]";

che con nota prot. CMRC-2021- 0176815 del 24-11-2021 a firma del RUP medesimo veniva trasmesso al Servizio n. 1 del Dipartimento II "Viabilità e Mobilità" il progetto definitivo/ esecutivo dei lavori: CIA VS 210033 "Ardea- S.P. Laurentina-lavori di rifacimento della pavimentazione stradale fortemente ammalorata dal Km. 28+150 al Km. 31+500 e dal Km. 33+400 al Km. 37+500 a tratti” per l’importo complessivo di € 650.000,00;

preso atto che la progettazione di cui trattasi si compone dei seguenti elaborati:

- relazione
- Q.T.E.
- Elaborato progetto
- Computo metrico estimativo
- CSA Schema di Contratto
- CSA Norme tecniche
- P.S.C.
- Elenco prezzi
- Stima Costi mano d’opera
- Stima sicurezza
- Cronoprogramma
- Lista lavorazioni
- Validazione Progetto esecutivo
- Verbale Verifica Progetto esecutivo



Vista, in particolare, la relazione generale, parte integrante del progetto esecutivo, trasmesso con la predetta nota, nella quale si rappresenta quanto segue:

“La S.P. 95/b Laurentina è una strada di accesso a Roma, radiale al G.R.A. Provincializzata con D.M. del 28/06/1961, ha inizio in Roma (Via Ostiense) e termine al km 26+300 della SP Ostia Anzio (Lido di Tor San Lorenzo). La strada è di competenza della Città Metropolitana di Roma Capitale ad esclusione dei seguenti tratti di competenza comunale: Roma fino allo svincolo esterno del G.R.A. al km 9+539; Ardea dal km 31+500 (Rio Verde) al km 33+300 (Fosso dell'Acquabona) e dal km 37+500 (fosso della Moletta) al km 39+300 (fosso della Favorita). La strada, procedendo dalla Capitale verso il mare, interseca dapprima la SP Albano Torvaianica, la S.P. Cancelliera, la S.P. Pontina Vecchia, la S.R. Pontina, la S.P. Campo Selva, per giungere sulla S.P. Ostia Anzio (Via Litoranea). La strada è stata oggetto di un recente intervento di allargamento a quattro corsie nel tratto tra il km G.R.A. (9+539) ed il Cimitero Laurentino (Km 13+900) ed a due corsie più una corsia riservata per il trasporto pubblico in direzione di Roma nel tratto tra il Cimitero Laurentino (Km 13+900) e l'incrocio con la S.P. Albano Torvaianica, al confine del Comune di Roma con Pomezia (Km 22+200). Sono state inoltre adeguate le intersezioni con la viabilità comunale, alcune delle quali mediante rotatorie. Si è trattato sostanzialmente di un intervento di decongestionamento e di messa in sicurezza del tracciato già esistente della S.P. Laurentina che, attraversando i territori comunali di Roma, Pomezia ed Ardea è caratterizzata da un transito molto intenso di tipo pendolare, commerciale e turistico, che veicola la zona dei Castelli Romani e quella industriale di Pomezia, e diviene intensissimo nel periodo estivo, allorquando è transitata anche da e verso le destinazioni balneari del litorale Laziale.

Per quanto riguarda il tratto ricadente nel Comune di Ardea dal km 28+150 in prossimità dell'incrocio con la S.P. Pontina Vecchia al km 31+500 e dal km 33+400 al km 37+500, sono pervenute numerose segnalazioni, sia da parte del Comune di Anzio che da privati cittadini, di buche createsi, rendendo dunque necessario intervenire tempestivamente per eliminare situazioni di potenziale pericolo per il transito veicolare.

Il piano stradale presenta avvallamenti e cedimenti tali da rendere difficoltosa la circolazione stradale ed attualmente, per tamponare l'emergenza, si provvede a mezzo personale cantonieristico con piccole quantità di conglomerato bituminoso steso a mano, per eliminare situazioni di potenziale pericolo per il pubblico transito.

Tuttavia, a causa dell'elevato transito veicolare e delle precipitazioni atmosferiche, le riparazioni con conglomerato flussato a freddo hanno breve durata con conseguente riformarsi delle buche.

Gli eventi e la situazione sopra descritta rappresentano potenziale pericolo per persone, animali o cose ovvero per l'igiene e la salute pubblica e la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno per l'interesse pubblico che è destinata a soddisfare.

I dissesti della pavimentazione stradale oggetto di questo intervento possono essere classificati in varie macrocategorie come segue:

- fessurazioni, distinguibili in diverse tipologie a seconda della conformazione e delle cause (tra esse sono identificabili: fessurazioni ramificate o “a pelle di coccodrillo”, a blocchi, di bordo, di riflessione dei giunti, trasversali e longitudinali, da scorrimento);
- distorsioni, vale a dire alterazioni della regolarità della pavimentazione (e.g. ormaie, scorrimenti, rigonfiamenti e depressioni, corrugamenti, cedimenti del margine della carreggiata);



- pelature e sgranamenti (e.g. buche, disgregazioni e distacchi);
- alterazioni del piano di rotolamento degli pneumatici (perdite di aderenza: risalita di bitume, levigatura degli aggregati);
- rappezzi.

I lavori in progetto, di conseguenza, riguardano principalmente la riqualificazione puntuale della struttura viaria a tratti dal km 28+150 al km 31+500 e dal km 33+400 al km 37+500 a tratti, secondo il dissesto rilevato e quindi con interventi mirati al ripristino del pacchetto in conglomerato bituminoso a partire dalla posa di conglomerato binder nei tratti più ammalorati fino alla successiva stesa del tappeto di usura per ripristinare la continuità e la geometria della carreggiata con le corrette pendenze per lo scolo delle acque di piattaforma.

Al fine di regimentare le acque piovane ed evitare ristagni e conseguenti infiltrazioni nella struttura che causerebbero il riformarsi di dissesti, verranno eseguiti lavori per la pulizia, disostruzione e riattivazione dei presidi idraulici costituiti principalmente da fossi in terra e brevi tratti intubati generalmente siti in prossimità delle intersezioni con la viabilità principale.

Le lavorazioni previste riguardano essenzialmente la protezione, riparazione, bonifica e rifacimento del piano viabile e delle sue pertinenze compreso la sistemazione e la conservazione dei presidi idraulici, così come di seguito descritto:

- Esecuzione di risagomature, bonifiche in tratti sparsi e riprese del piano stradale;
- Pavimentazione in conglomerato bituminoso di usura;
- Pulizia di fossi, cunette e spurgo di tombini;
- Fornitura e posa in opera di barriere di sicurezza;
- Segnaletica orizzontale e verticale.
- Potatura e/o abbattimento alberature;
- Noli di mezzi e fornitura di mano d'opera per piccoli interventi di ripristino [...]"

visto il quadro economico del progetto esecutivo dei lavori di cui trattasi per l'importo complessivo di € 650.000,00 ripartito come segue:

A.		Lavori a Misura					€ 502.881,29
	di cui NON Soggetti a Ribasso						
A1.	Operai in Economia	€ 4 487,20					€ 10 175,76
	Anticipazioni e Rimborsi a Fatture	€ 5 688,56					
B.	Costi della Sicurezza NON Soggetti a Ribasso						€ 14.196,93
C.	Costi della Manodopera						€ 85.007,48
D1.		Totale Somme a Base di Gara Soggette a					€ 492.705,53



		Ribasso (A-A1)				
D2.		Totale Somme a Base di Gara (A+B)				€ 517.078,22
		Fondo per funzioni tecniche (art 113, comma 2, D.Lgs 50/2016) (1,80% ai sensi dell'art. 2, comma 4, TAB A) del Regolamento incentivi approvato con Decreto 116/2019 (1,80% di D2)	E1a	1,80%	9.307,41 €	€ 9,307,41
	Fondo per funzioni tecniche	fondo ex art. 113, comma 3, del d.lgs. 50/2016 e ss.mm. E ii (80% di E1a)	E1b	80%	7.445,93 €	
E1		fondo ex art. 113, comma 4, del d.lgs. 50/2016 e ss.mm. E ii (20% di E1a)	E1c	20%	1.861,48€	
E2	Economie del fondo	economia fondo per funzioni tecniche [2,00% di D2 - Ea(1,80% di D2)]	E2a	0,20%	1,034,15	€ 1,034,15
F.	I.V.A. 22 % (22% di D2)					€ 113,757,21
G.	Spese tecniche					€ 2,585,39
H.	Analisi e prove di laboratorio					€ 6,237,62
I.		Totale Somme a Disposizione (E+F+G)				€ 132,921,78
		TOTALE ONERE				



L.		FINANZIARIO (D2 + H)			€ 650.000,00
----	--	-------------------------	--	--	-----------------

visto l'art. 113, del d.lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii. rubricato " Incentivi per funzioni tecniche" ed in particolare il comma 2 ai sensi del quale : " *A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.[...]*"

Visti, altresì, i commi 3 e 4 del richiamato art. 113 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii.;

Visto l'art. 2, comma 4 Tab. A del Regolamento per la disciplina degli incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 del D.lgs. 50/2016 ess.mm. e ii, adottato con Decreto della Sindaca Metropolitana n. 51 del 28.05.2019, modificato con decreto n. 116/19 del 22.10.2019, nella quale viene definita la consistenza effettiva del fondo per funzioni tecniche in considerazione della tipologia e del grado di complessità degli interventi (lavori);

Visto, altresì, l'art. 3 del richiamato Regolamento ai sensi del quale:

1. Le risorse finanziarie del fondo, costituito ai sensi dell'art. 2 del presente Regolamento, sono così suddivise:

a) ottanta per cento, da ripartirsi, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura, tra i soggetti di cui all'articolo 1 del presente Regolamento;

b) restante venti per cento, ad esclusione delle risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, da destinarsi all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici..[.]"

visto il verbale di verifica del progetto esecutivo effettuata ai sensi dell'art. 26, comma 6, lett.d) nel quale si dà atto, tra l'altro, di aver verificato: "[...] la non necessità di procedere all'occupazione, anche solo temporanea, di aree di proprietà privata; la non necessità di indagini archeologiche, geologiche e geotecniche; sono state acquisite intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, permessi, licenze, nulla osta, assensi comunque denominati[.]"

vista, altresì, la dichiarazione di validazione del medesimo progetto resa dal RUP Ing. Matteo Carlo Riccardo a seguito dell'esito positivo della verifica;

atteso che, ai sensi dell'art.16 del Capitolato Speciale, l'Appaltatore dovrà dare compiute tutte le opere appaltate entro il termine di 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori;

vista la Legge n. 120/2020 del 11/09/2020 emendata dal D.L. 77/2021 convertito in Legge n. 108 del 29.7.2021 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale" ed in particolare l'art. 1 rubricato "Procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici durante il



periodo emergenziale in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia”;

Visto l'art., 49 della L. 108/2021 recante “Modifiche alla disciplina del subappalto” ed in particolare il comma 2 dello stesso che recita: Dal 1° novembre 2021, al citato articolo 105 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50: a) al comma 2, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Le stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, previa adeguata motivazione nella determina a contrarre, eventualmente avvalendosi del parere delle Prefetture competenti, indicano nei documenti di gara le prestazioni o le lavorazioni oggetto del contratto di appalto da eseguire a cura dell'aggiudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto, ivi comprese quelle di cui all'articolo 89, comma 11, dell'esigenza, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro e di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, a meno che i subappaltatori siano iscritti nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al comma 52 dell' articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero nell'anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.»;

Visto l'art. 52 del Capitolato Speciale d'Appalto ed in particolare il punto 4 dello stesso nel quale viene specificato che il subappalto, disciplinato dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. non può superare la quota del 49% dell'importo complessivo del contratto in quanto tale limite, considerate le specifiche caratteristiche dell'appalto, risulta coerente con la tempestività e complessità dell'esecuzione delle prestazioni previste;

visto l'art. 32, comma 2, del D.lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii. che recita: “prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte...[...]”;

Visto, altresì, il comma 2 del predetto art. 1 della Legge n. 120/2020 emendato dal D.L. 77/2021 convertito in Legge n. 108 del 29.7.2021 ai sensi del quale: "*Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori [...] di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità: [...] b) procedura negoziata, senza bando, di cui all'[articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016](#) previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, (...)**di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a un milione di euro,***

Visto l'art. 63 del D.Lgs 50/2016 “Uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara”;

Atteso, pertanto, che, per l'affidamento dei predetti lavori, è stato stabilito di procedere mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando ai sensi del combinato disposto del richiamato art. 63 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii. e del menzionato art. 1, comma 2, lett. b) della Legge n. 120/2020 e ss.mm.ii. da espletarsi in base al Capitolato Speciale d'Appalto ed al suddetto importo di **€ 517.078,22** (di cui € 85.007,48 per costo manodopera, ex art. 23, comma 16, D.lgs. 50/2016 e ss.mm e ii, soggetti a ribasso, € 10 .175,76 per lavori non soggetti a ribasso (di cui € 4.487,20 per operai in economia ed € 5.688,56 per anticipazioni e rimborsi di fatture) ed € 14.196,93 per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso);



visto, altresì, il comma 3 del richiamato art. 1 della L. 120/2020 "Per gli affidamenti di cui al comma 2, lettera b), le stazioni appaltanti, fermo restando quanto previsto dall'art. 95, c. 3 del D.Lgs.vo 50/2016, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, procedono, a loro scelta, all'aggiudicazione dei relativi appalti, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ovvero del prezzo più basso. Nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, le stazioni appaltanti procedono all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque”;

che il RUP ha stabilito di procedere con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso con valutazione delle offerte secondo le modalità di cui all'art. 97, comma 2, ovvero, 2 bis, con esclusione automatica – a tenore dell'art. 1 comma 3 della Legge n. 120/2020 - fra le ditte della categoria prevalente "OG3" classifica II per un importo fino a € 516.000,00 + 20% (619.200,00);

visto l'art. 51 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 che recita quanto segue: "Nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici, sia nei settori ordinari che nei settori speciali, al fine di favorire l'accesso delle microimprese, piccole e medie imprese, le stazioni appaltanti suddividono gli appalti in lotti funzionali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera qq), ovvero in lotti prestazionali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera ggggg), in conformità alle categorie o specializzazioni nel settore dei lavori, servizi e forniture. Le stazioni appaltanti motivano la mancata suddivisione dell'appalto in lotti nel bando di gara o nella lettera di invito e nella relazione unica di cui agli articoli 99 e 139...[...]";

considerato che l'appalto dei lavori in argomento non è suscettibile di suddivisione in lotti funzionali e prestazionali in considerazione della volontà di assicurare una più efficace e coordinata fruizione del complesso di attività in cui si articola l'appalto e di garantire la razionalizzazione e il contenimento della spesa pubblica attraverso una gestione globale del lavoro;

visto l'art. 52 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. che recita quanto segue: "Nei settori ordinari e nei settori speciali, tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui al presente codice sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici in conformità con quanto disposto dal presente comma e dai commi da 2 a 9, nonché dal Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Gli strumenti e i dispositivi da utilizzare per comunicare per via elettronica, nonché le relative caratteristiche tecniche, hanno carattere non discriminatorio, sono comunemente disponibili e compatibili con i prodotti TLC generalmente in uso e non limitano l'accesso degli operatori economici alla procedura di aggiudicazione.";

visto l'art. 58, comma 1 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.: "Ai sensi della normativa vigente in materia di documento informatico e di firma digitale, nel rispetto dell'articolo 52 e dei principi di trasparenza, semplificazione ed efficacia delle procedure, le stazioni appaltanti ricorrono a procedure di gara interamente gestite con sistemi telematici nel rispetto delle disposizioni di cui al presente codice. L'utilizzo dei sistemi telematici non deve alterare la parità di accesso agli operatori o impedire, limitare o distorcere la concorrenza o modificare l'oggetto dell'appalto, come definito dai documenti di gara.”;

atteso che ai sensi dell'art. 40 comma 2 del D. Lgs.50/2016 e ss.mm.ii. "A decorrere dal 18 ottobre 2018, le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito delle procedure di cui al presente codice svolte dalle stazioni appaltanti sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione



elettronici";

preso atto che ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D.lgs. 267/2000 e ss.mm e ii., si prevedono responsabilità disciplinari ed amministrative nei confronti dei funzionari che provvedono ad effettuare impegni di spesa non coerenti con il programma dei conseguenti pagamenti nel rispetto della Direttiva comunitaria 200/35/CE recepita con il D.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 e nel rispetto delle norme di bilancio e delle norme di finanza pubblica;

Preso atto che la spesa di euro € 650.000,00 trova copertura come di seguito indicato:

Missione	10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA
Programma	5	VIABILITA E INFRASTRUTTURE STRADALI
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Macroaggregato	2	BENI MATERIALI
Capitolo/Articolo	202039/3	MANVIA - Manutenzione straordinaria - strade - MP1005
CDR	9210	DIR0201 - GESTIONE AMMINISTRATIVA
CCA	--	
Eser. Finanziario	2021	--
Numero		--
Importo	€ 650.000,00	--

Conto Finanziario : S.2.02.01.09.012 - INFRASTRUTTURE STRADALI

Preso atto che il Direttore di Dipartimento non ha rilevato elementi di mancanza di coerenza agli indirizzi dipartimentali ai sensi dell'art 24, comma 3, del nuovo "Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi", approvato con Decreto della Sindaca Metropolitana n. 167 del 23/12/2020;

Preso atto che il Responsabile del Servizio attesta, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 16 aprile 2013, "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e il Codice di comportamento della Città Metropolitana di Roma Capitale, adottato con delibera del Commissario Straordinario n. 8 del 20 gennaio 2014;

Visti gli artt. 179 e 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Preso atto che il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 necessita dell'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria.



DETERMINA

1. di approvare il progetto definitivo/ esecutivo, redatto dal Servizio n. 3 "Viabilità Sud" del Dipartimento II, ai sensi del combinato disposto dell'art. 23 e dell'art. 24 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm e ii. relativo all'Intervento: "CIA VS 210033 "Ardea- S.P. Laurentina-lavori di rifacimento della pavimentazione stradale fortemente ammalorata dal Km. 28+150 al Km. 31+500 e dal Km. 33+400 al Km. 37+500 a tratti" per l'importo complessivo di € 650.000,00 così ripartito:

A.		Lavori a Misura				€ 502.881,29
	di cui NON Soggetti a Ribasso					
A1.	Operai in Economia	€ 4 487,20				€ 10 175,76
	Anticipazioni e Rimborsi a Fatture	€ 5 688,56				
B.	Costi della Sicurezza NON Soggetti a Ribasso					€ 14.196,93
C.	Costi della Manodopera					€ 85.007,48
D1.		Totale Somme a Base di Gara Soggette a Ribasso (A-A1)				€ 492.705,53
D2.		Totale Somme a Base di Gara (A+B)				€ 517.078,22
		Fondo per funzioni tecniche (art 113, comma 2, D.Lgs 50/2016) (1,80% ai sensi dell'art. 2, comma 4, TAB A) del Regolamento incentivi approvato con Decreto 116/2019 (1,80% di D2)	E1a	1,80%	9.307,41 €	€ 9,307,41



	Fondo per funzioni tecniche	fondo ex art. 113, comma 3, del d.lgs. 50/2016 e ss.mm. E ii (80% di E1a)	E1b	80%	7.445,93 €	
E1		fondo ex art. 113, comma 4, del d.lgs. 50/2016 e ss.mm. E ii (20% di E1a)	E1c	20%	1.861,48€	
E2	Economie del fondo	economia fondo per funzioni tecniche [2,00% di D2 - Ea(1,80% di D2)]	E2a	0,20%	1,034,15	€ 1,034,15
F.	I.V.A. 22 % (22% di D2)					€ 113,757,21
G.	Spese tecniche					€ 2,585,39
H.	Analisi e prove di laboratorio					€ 6,237,62
I.		Totale Somme a Disposizione (E+F+G)				€ 132,921,78
L.		TOTALE ONERE FINANZIARIO (D2 + H)				€ 650.000,00

2. di approvare lo schema di contratto - parte integrante del Capitolato Speciale d'Appalto - relativo ai lavori di cui al punto 1), acquisito agli atti;

3. di approvare, per l'affidamento dei suddetti lavori, l'indizione di apposita procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando ai sensi del combinato disposto dell'art. 1 comma 2 lett. b) della Legge n. 120/2020 e ss.mm.ii. e dell'art. 63 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii. da espletarsi in base al Capitolato Speciale d'Appalto ed al suddetto importo di € € **517.078,22** (di cui € 85.007,48 per costo manodopera, ex art. 23, comma 16, D.lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii, soggetti a ribasso, € 10.175,76 per lavori non soggetti a ribasso (di cui € 4.487,20 per operai in economia ed € 5.688,56 per anticipazioni e rimborsi di fatture) ed € 14.196,93 per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso);

4. di stabilire che l'affidamento debba avvenire secondo il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso con valutazione delle offerte secondo le modalità di cui all'art. 97, comma 2, ovvero, 2 bis, con esclusione automatica – a tenore del richiamato art. 1 comma 3 della Legge n. 120/2020 - fra le ditte della categoria prevalente "OG3" classifica II per un importo fino a € 516.000,00 + 20% (619.200,00);



5. che è acquisito agli atti il verbale di verifica del progetto esecutivo dei effettuata ai sensi dell'art. 26, comma 6, lett. d) nel quale si dà atto, tra l'altro, di aver verificato: "[...] la non necessità di procedere all'occupazione, anche solo temporanea, di aree di proprietà privata; la non necessità di indagini archeologiche, geologiche e geotecniche; che sono stati acquisiti intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, permessi, licenze, nulla osta, assensi comunque denominati..[.]";

6. che è acquisita agli atti la dichiarazione di validazione del progetto esecutivo sottoscritta dal responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 26, comma 8, D.lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii.;

7. che è acquisito agli atti il piano di sicurezza e di coordinamento redatto dal Servizio n. 3 Viabilità Sud del Dipartimento II "Mobilità e Viabilità" , ai sensi dell'art. 100 del D.Lgs. 9 Aprile 2008 n. 81 e ss.mm.ii.;

8. di stabilire che la spesa complessiva di € 650.000,00, trova copertura sul Capitolo 202039 art. 3 Cdr DIR0201 Cdc DIR 0201;

9. di dichiarare che la compatibilità del presente provvedimento con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D.lgs. 267/2000 e ss.mm e ii., al momento non certificabile, verrà comunque garantita attraverso una gestione della programmazione di bilancio e delle priorità realizzative interne al dipartimento capace di rendere coerenti i tempi per l'assorbimento degli obblighi contrattuali con le richiamate regole di finanza pubblica;

10. di stabilire, sin d'ora che, all'esito dell'aggiudicazione, disposta su proposta del RUP, verrà predisposta, da parte del Servizio 1 del Dipartimento II Mobilità e Viabilità, apposita Determinazione Dirigenziale di presa d'atto dell'aggiudicazione, subordinando l'efficacia dell'aggiudicazione medesima all'esito dei controlli circa l'inesistenza delle cause di esclusione, ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., in capo all'aggiudicatario.

Di imputare la spesa di euro € 650.000,00, come di seguito indicato:

Euro 1.034,15 in favore di DIVERSI INCENTIVI - IN ECONOMIA C.F - ,ROMA

Miss	Prog	Titolo	MacroAgg	Cap/Art	CDR	PEG	Anno	Movimento
10	5	2	2	202039/3	9210	21013	2021	80398

Motivo esclusione CIG: 90116611EA

CUP: F77H21001310003

CIA: VS 210033

Euro 630.835,44 in favore di CREDITORE/DEBITORE DA INDIVIDUARE C.F - SEDE,ROMA

Miss	Prog	Titolo	MacroAgg	Cap/Art	CDR	PEG	Anno	Movimento
10	5	2	2	202039/3	9210	21013	2021	80399



CIG: 90116611EA

CUP: F77H21001310003

CIA: VS 210033

Euro 1.861,48 in favore di DIVERSI INCENTIVI - COMMA 4 C.F - SEDE,ROMA

Miss	Prog	Titolo	MacroAgg	Cap/Art	CDR	PEG	Anno	Movimento
10	5	2	2	202039/3	9210	21013	2021	80400

Motivo esclusione CIG: 90116611EA

CUP: F77H21001310003

CIA: VS 210033

Euro 7.445,93 in favore di DIVERSI [INCENTIVI] C.F - SEDE,ROMA

Miss	Prog	Titolo	MacroAgg	Cap/Art	CDR	PEG	Anno	Movimento
10	5	2	2	202039/3	9210	21013	2021	80401

Motivo esclusione CIG: 90116611EA

CUP: F77H21001310003

CIA: VS 210033

Euro 8.823,01 in favore di DIVERSI C.F . - SEDE,ROMA

Miss	Prog	Titolo	MacroAgg	Cap/Art	CDR	PEG	Anno	Movimento
10	5	2	2	202039/3	9210	21013	2021	80402

Motivo esclusione CIG: 90116611EA

CUP: F77H21001310003

CIA: VS 210033



IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Stefano Orlandi

Documento prodotto, conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 82/2005 "Codice dell'Amministrazione Digitale" e rispettive norme collegate